

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della IGP “Agnello del Centro Italia” in protezione nazionale transitoria	DC Agnello Rev.00 del 15/10/10
--------------------	---	--

**DISPOSITIVO PER IL CONTROLLO DI CONFORMITÀ DELLA IGP
“AGNELLO DEL CENTRO ITALIA”**

IN PROTEZIONE TRANSITORIA ACCORDATA A LIVELLO NAZIONALE
CON D.M. DEL 7 LUGLIO 2010

REV.	DATA	PREPARATO Segreteria Tecnica	VERIFICATO Responsabile Qualità	APPROVATO Direttore
00	15/10/10	Alessandro Gullo	Lorenzo D'Archi	Enrico De Micheli

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della IGP “Agnello del Centro Italia” in protezione nazionale transitoria	DC Agnello Rev.00 del 15/10/10
--------------------	---	--

INDICE GENERALE

1. Premessa	3
2. Riferimenti normativi	3
3. Termini e definizioni	5
4. Condizioni generali	6
4.1 Documentazione per l’assoggettamento al sistema dei controlli	6
4.2 Verifiche sugli operatori.....	6
4.3 Prove sul prodotto.....	6
4.4 Principali diritti e doveri dell’operatore.....	6
4.5 Principali doveri di Agroqualità	7
4.6 Disposizioni per l’uso dell’attestazione di conformità.....	8
4.7 Diritto di recesso	8
4.8 Azioni successive alla cancellazione e al recesso.....	8
4.9 Riservatezza.....	8
4.10 Modifiche condizioni di rilascio dell’attestazione di conformità.....	8
4.11 Ricorsi e reclami.....	9
4.12 Mancato pagamento delle quote e clausola arbitrale	9
4.13 Condizioni economiche	9
5. Soggetti coinvolti	9
5.1 Adesioni al sistema dei controlli.....	10
5.1.1 Prima adesione al sistema dei controlli	10
5.1.2 Variazioni alle situazioni di riconoscimento e mantenimento nel sistema.....	11
5.2 Ritiro o cessazione dell’attività	11
6. Requisiti di conformità	12
7. Piano dei controlli	14
7.1 Generalità	14
7.2 Frequenza annuale delle verifiche ispettive.....	15
7.3 Documentazione di accompagnamento del prodotto	16
7.4 Documenti di trasporto	16
7.5 Prescrizioni accessorie.....	16
7.6 Etichettatura.....	17
7.7 Iter per la marchiatura delle carcasse.....	18
8. Controllo sul prodotto.....	19
8.1 Verifiche del pH in autocontrollo	19
8.2 Esito delle prove in autocontrollo.....	19
9. Gestione delle non conformità.....	20
9.1 Gestione delle non conformità da parte degli operatori	20
9.2 Gestione delle non conformità da parte di Agroqualità	20
10. Modulistica collegata al presente dispositivo di controllo.....	22

Allegato 1 “Tabella sintetica dei controlli di conformità svolti a fronte del disciplinare ” TDC Agnello Rev. 00”

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della IGP “Agnello del Centro Italia” in protezione nazionale transitoria	DC Agnello Rev.00 del 15/10/10
--------------------	---	--

1. Premessa

Il Regolamento (CE) n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine richiede che i prodotti agroalimentari che beneficiano di una DOP o di una IGP siano ottenuti in conformità al relativo disciplinare (art.4) e che la verifica del rispetto dei requisiti disciplinati sia effettuata da autorità competenti e/o da organismi di controllo, conformi all'art. 10 ed 11 del Reg. (CE) 510/06, autorizzati dagli Stati Membri.

Agroqualità, quale organismo di controllo iscritto nell'elenco degli organismi di controllo per le DOP, IGP e STG autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 14 della legge 526/99, ha definito il presente documento come guida per lo svolgimento delle attività di controllo di conformità per il prodotto IGP “Agnello del Centro Italia” in protezione nazionale transitoria.

Il presente dispositivo contiene tutti gli elementi che caratterizzano il prodotto e descrive l'insieme delle condizioni e dei controlli ai quali la filiera produttiva ed il prodotto devono essere sottoposti affinché possa essere identificato con la denominazione "Agnello del Centro Italia" IGP in protezione nazionale transitoria, ed in particolare:

- ✓ la delimitazione della zona geografica nel cui territorio devono essere ubicati tutti gli allevamenti della filiera disciplinata;
- ✓ la descrizione del prodotto con identificazione della materia prima e delle caratteristiche finali;
- ✓ la descrizione del metodo di allevamento e di macellazione;
- ✓ i sistemi di identificazione e rintracciabilità del prodotto;
- ✓ le modalità di presentazione al momento dell'immissione del prodotto al consumo/commercio;
- ✓ le procedure di controllo applicabili.

L'insieme complessivo dei controlli è costituito sia dalle attività direttamente a carico dei soggetti interessati lungo la filiera di produzione disciplinata (attività di autocontrollo), sia dai controlli di conformità svolti da Agroqualità, al fine di accertare la completa conformità dei processi e dei prodotti.

Secondo quanto previsto dal presente dispositivo di controllo, dalle attività di autocontrollo poste a carico dei soggetti della filiera disciplinata sono originate le relative registrazioni ad evidenza del rispetto della disciplina produttiva. Queste registrazioni sono esaminate e valutate nel corso delle verifiche ispettive. I soggetti della filiera riconosciuti, pertanto, devono produrre e conservare adeguatamente tutta la documentazione derivante dall'autocontrollo e renderla disponibile per i controlli di conformità svolti da Agroqualità.

2. Riferimenti normativi

Decreto 7 luglio 2010 relativo alla Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione “Agnello del Centro Italia” per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta pubblicato su G.U. n. 170 del 23 luglio 2010.

Disciplinare di produzione “Agnello del Centro Italia” I.G.P. in protezione nazionale transitoria con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 luglio 2010.

Regolamento (CEE) n. 2137/92 del Consiglio del 23 luglio 1992 relativo alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di ovini.

Regolamento (CEE) n. 461/93 della Commissione, recante modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di ovini.

Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari.

Regolamento (CE) n. 1898/06 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari e successive modifiche.

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della IGP “Agnello del Centro Italia” in protezione nazionale transitoria	DC Agnello Rev.00 del 15/10/10
--------------------	---	--

Regolamento (CE) n. 628 del 2 luglio 2008 che modifica il Reg. CE n. 1898/06 recante modalità di applicazione del Reg. CE n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 Gazzetta ufficiale n. 031 L del 01/02/2002 pag. 0001 – 0024 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Regolamento (CE) n. 853/2004 del parlamento europeo e del consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari di origine animale.

Regolamento (CE) n. 2074/2005 del 5 dicembre 2005 recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all’organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004

Direttiva (CEE) n. 396/89 del 14 giugno 1989 relativa alle diciture o marche che consentono di identificare una partita alla quale appartiene una derrata alimentare.

Direttiva CE 20 marzo del 2000 n.13: riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.

Decreto del presidente della Repubblica 30 aprile 1996 n. 317 - Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali.

Decreto ministeriale 18 dicembre 1997 strutture di controllo delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari, ai sensi dell’art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Decreto Ministeriale 29 maggio 1998 Individuazione delle procedure concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo in materia di indicazioni geografiche protette e delle denominazioni di origine protette.

Decreto Legislativo 19 novembre 2004 n. 297 pubblicato nella G.U. n. 293 del 15/12/2004 inerente: Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento CEE 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Decreto Legislativo n. 109 del 27 gennaio 1992 e successive modifiche: attuazione della direttiva 89/395/CEE concernente l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.

Legge 27.12.2006 n.296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria) – art.1, comma 1047 recante funzioni statali di vigilanza sull’attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell’ambito dei regimi di produzione agroalimentari di qualità registrate demandate all’Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari;

Circolare del Ministero delle politiche agricole e forestali del 22 febbraio 2006 (prot. n. 61405), avente per oggetto precisazioni in merito all’utilizzo degli acronimi DOP e IGP su prodotti protetti transitoriamente a livello nazionale.

Circolare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 25 luglio 2006 (prot. n° 65652), concernente precisazioni in merito alla traduzione della dicitura “Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) 510/06 su prodotti destinati all’esportazione”.

Nota n. 22965 del 30 novembre 2007 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali inerente alla separazione delle produzioni agroalimentari a denominazione protetta da quelle generiche.

UNI CEI EN 45011 marzo 1999 “Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti”

ISO IEC 17025:2005 “Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura”.

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della IGP “Agnello del Centro Italia” in protezione nazionale transitoria	DC Agnello Rev.00 del 15/10/10
--------------------	---	--

3. Termini e definizioni

Per la terminologia utilizzata nel presente documento valgono in generale le definizioni riportate nelle norme UNI EN ISO 9000:2008 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005 Valutazione della conformità Vocabolario e principi generali con le seguenti integrazioni:

- ✓ **allevatore:** soggetto identificato che conduce gli allevamenti di ovini ubicati nella zona di produzione prevista dal disciplinare;
- ✓ **autorizzazione alla marchiatura:** atto mediante il quale Agroqualità autorizza la marchiatura di una partita di carcasse di agnello dopo aver effettuato un controllo a campione atto a verificare il rispetto delle prescrizioni riportate nel disciplinare "Agnello del Centro Italia" e nel presente Dispositivo di controllo, approvati dalle autorità competenti;
- ✓ **autocontrollo:** verifica dei requisiti di conformità dell'"Agnello del Centro Italia" attuata e registrata da parte di tutti i soggetti della filiera presso i propri siti produttivi per la propria fase di processo;
- ✓ **autorità di vigilanza:** Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e Regioni interessate alla IGP (Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Toscana e Umbria);
- ✓ **azione correttiva:** insieme delle azioni intraprese al fine di eliminare le cause di non conformità esistenti;
- ✓ **consorzio di tutela:** consorzio autorizzato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi della legge n. 526 del 21 dicembre 1999 con particolare riferimento all'art. 14;
- ✓ **controllo di conformità:** atto mediante il quale Agroqualità verifica il rispetto dei requisiti di conformità dell'"Agnello del Centro Italia" in protezione nazionale transitoria specificati nel disciplinare, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla marchiatura;
- ✓ **disciplinare:** documento che specifica i requisiti obbligatori dell'Agnello del Centro Italia I.G.P. e del procedimento necessario alla sua produzione;
- ✓ **laboratorio di sezionamento/confezionamento:** soggetto identificato che conduce un impianto di sezionamento e che può svolgere anche attività di confezionamento/porzionatura
- ✓ **lotto:** partita di prodotto, ritenuta omogenea, collocata nello stesso complesso aziendale, e oggetto di controllo di conformità da parte di Agroqualità, che ne predispone le prove alla fine della lavorazione. Per lotto omogeneo si intende *“un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotta, fabbricata o confezionata in circostanze praticamente identiche”*; il lotto è determinato dal produttore o dal confezionatore del prodotto alimentare o dal primo venditore stabilito nella UE ed è apposto sotto la propria responsabilità (art. 13 – d. lgs. 109/92);
- ✓ **macello:** soggetto identificato che conduce un impianto di macellazione e che svolge le proprie attività secondo quanto previsto dal disciplinare;
- ✓ **non conformità grave:** mancato soddisfacimento di un requisito relativo al processo produttivo, al sistema di gestione o al prodotto che determina la non rispondenza del prodotto ai requisiti previsti dal disciplinare. Il prodotto **non può essere** identificato come "Agnello del Centro Italia";
- ✓ **non conformità lieve:** mancato soddisfacimento di un requisito relativo al processo produttivo, al sistema di gestione o al prodotto che non pregiudica la rispondenza del prodotto ai requisiti previsti dal disciplinare, ma può nel tempo comprometterla. Il prodotto **può** essere identificato come "Agnello del Centro Italia";
- ✓ **operatore:** allevatore, macello o laboratorio di sezionamento/confezionamento che presenta ad Agroqualità domanda di adesione al sistema dei controlli;
- ✓ **partita di materia prima/prodotto finito:** quantità omogenea di materia prima/prodotto finito per cui è possibile garantire l'identificazione e la rintracciabilità. Per partita si intende, ai sensi dell'art. 1 della Direttiva del Consiglio n. 396/89 del 14 giugno del 1989 *“un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare prodotte, fabbricate o condizionate in circostanze praticamente identiche”*. L'art. 3 della predetta direttiva specifica che *“la partita è determinata in ciascun caso dal produttore”*;
- ✓ **zona di produzione:** zona delimitata per la produzione dell'"Agnello del Centro Italia" prevista dal disciplinare.

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della IGP “Agnello del Centro Italia” in protezione nazionale transitoria	DC Agnello Rev.00 del 15/10/10
--------------------	---	--

4. Condizioni generali

L'accesso ai servizi di Agroqualità è aperto, senza preclusioni, a qualsiasi soggetto in possesso dei requisiti definiti nel presente piano dei controlli. Le procedure in base alle quali Agroqualità opera sono applicate in modo non discriminatorio. Lo schema di controllo applicato da Agroqualità per “l'Agnello del Centro Italia” IGP in pnt prevede verifiche del processo produttivo e campionamenti sul prodotto finito IGP la cui frequenza è determinata in base ai quantitativi prodotti (schema di controllo sotto licenza).

4.1 Documentazione per l'assoggettamento al sistema dei controlli

Agroqualità rende disponibile ai soggetti che intendono sottoporsi al sistema dei controlli la seguente documentazione:

- domanda di adesione al sistema e contratto per il controllo di conformità (moduli MDC3, MDC4 e MDC5 a seconda della tipologia di operatore);
- piano dei controlli approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- tariffario approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4.2 Verifiche sugli operatori

Le verifiche sugli operatori e le modalità con cui sono svolte sono stabilite sulla base delle prescrizioni contenute nel presente Piano dei controlli e descritte nei successivi paragrafi. Agroqualità comunica agli operatori la lista degli ispettori, dei laboratori di prova e delle commissioni di degustazione / panel test che sono impiegati. Gli Operatori devono rendere disponibili per gli ispettori tutti i documenti che forniscono l'evidenza oggettiva del soddisfacimento dei requisiti previsti dal Disciplinare. La verifica è svolta mediante interviste, esami documentali e verifica delle modalità operative impiegate per la realizzazione del prodotto. Al termine della verifica l'ispettore esprime un giudizio di idoneità / non idoneità, comunica le eventuali non conformità riscontrate e richiede all'Operatore di individuare le relative azioni correttive ed i tempi di attuazione. Nel caso in cui le non conformità riscontrate siano tali da far supporre che il prodotto finale possa essere non conforme, la produzione dell'operatore in oggetto è segregata e non può concorrere alla realizzazione del prodotto IGP.

Le eventuali non conformità gravi, così come definite nel piano dei controlli, sono notificate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. In caso di contestazione della non conformità, l'Operatore può procedere al ricorso secondo quanto riportato al punto 4.11.

4.3 Prove sul prodotto

Le prove sul prodotto sono definite nel presente Piano dei controlli e sono eseguite presso laboratori di parte terza accreditati in conformità alla norma ISO IEC 17025:2005 per le specifiche prove.

Le prove organolettiche sono condotte da commissioni di degustazione / panel / assaggiatori qualificati. Le modalità di prelievo dei campioni sono definite in specifiche istruzioni operative che saranno rese disponibili agli operatori. Il prelievo del campione può essere affidato agli stessi laboratori che effettuano le prove, in tal caso viene data comunicazione agli operatori.

4.4 Principali diritti e doveri dell'operatore

L'Operatore ha il dovere di:

- garantire ad Agroqualità le condizioni per realizzare il controllo secondo quanto previsto dal presente Piano dei controlli;
- consentire le valutazioni di conformità da parte del personale incaricato da Agroqualità, in ogni fase delle attività di verifica, permettendo loro l'accesso a tutte le aree, a tutte le registrazioni ed a tutto il personale ed assisterli durante tali verifiche;
- permettere l'effettuazione da parte del personale di Agroqualità o di laboratori incaricati da Agroqualità dei campionamenti di prodotto previsti dal piano presente piano dei controlli
- permettere la partecipazione alle diverse verifiche ispettive, previa comunicazione scritta, ad osservatori di Agroqualità. Lo scopo di tale partecipazione è l'addestramento di nuovo personale o la sorveglianza sull'operato degli ispettori;
- assicurare l'esecuzione delle azioni correttive nei tempi e modalità concordate con Agroqualità;
- comunicare tempestivamente per iscritto ad Agroqualità ogni variazione rispetto ai dati e alle informazioni dichiarate all'iscrizione;

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della IGP “Agnello del Centro Italia” in protezione nazionale transitoria	DC Agnello Rev.00 del 15/10/10
--------------------	---	--

- permettere, nel caso di cui sopra, eventuali verifiche necessarie a controllare che le variazioni avvenute non pregiudichino la conformità al Disciplinare;
- distinguere in modo inequivocabile sui propri cataloghi, listino prezzi ed ogni altra pubblicazione i prodotti DOP, IGP o STG da quelli che non lo sono;
- cessare qualsiasi uso dei documenti che riportano riferimenti all’attestazione di conformità in caso di cancellazione o sospensione dell’iscrizione all’Elenco;
- archiviare le registrazioni dei reclami relativi ai prodotti attestati di cui è a conoscenza, rendendole disponibili su richiesta di Agroqualità;
- adottare e documentare le opportune azioni correttive conseguenti ai reclami di cui al p.to precedente.

Il rilascio dell’attestazione di conformità da parte di Agroqualità non assolve l’Operatore dagli obblighi di legge derivanti dai servizi forniti e, in generale, dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti. In particolare si conviene che nessuna responsabilità può derivare ad Agroqualità per difetti di prodotti forniti dall’Operatore a terzi nei casi contemplati dalla normativa nazionale e comunitaria vigente e futura in materia di responsabilità per danno di prodotti difettosi e di servizio difettoso. L’Operatore si impegna pertanto a mantenere indenne Agroqualità da qualsiasi richiesta di risarcimento danni avanzata da terzi per i difetti suddetti.

4.5 Principali doveri di Agroqualità

Agroqualità si impegna a:

- fornire all’Operatore le prestazioni previste nel presente Piano dei controlli in modo conforme alle vigenti disposizioni sugli organismi privati per il controllo delle DOP/IGP/STG;
- erogare le proprie prestazioni in modo da non pregiudicare il regolare svolgimento delle attività di produzione;
- rendere conto delle attività di controllo mediante la consegna dei verbali dei controlli svolti e degli esiti delle prove sul prodotto;
- adempiere alle prescrizioni previste dall’autorità di vigilanza sugli organismi privati per il controllo delle DOP/IGP/STG.

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della IGP “Agnello del Centro Italia” in protezione nazionale transitoria	DC Agnello Rev.00 del 15/10/10
--------------------	---	--

4.6 Disposizioni per l’uso dell’attestazione di conformità

La pubblicità inerente il prodotto IGP, i rispettivi marchi e le attestazioni di conformità è vietata quando non siano ancora state rilasciate, in caso di non conformità che pregiudicano il rispetto dei requisiti disciplinati ed in caso di cancellazione o rinuncia dell’iscrizione all’Elenco da parte dell’Operatore. In caso di accertamento di inadempimento Agroqualità denuncia gli interessati alle autorità competenti e intraprende le azioni del caso a tutela dei terzi e della propria immagine. Si possono utilizzare copie dell’attestazione di conformità, purché essa sia riprodotta integralmente e rimanga leggibile.

4.7 Diritto di recesso

Il diritto di recesso dal contratto stipulato tra l’Operatore e Agroqualità può essere attivato da Agroqualità in caso di:

- cancellazione dal sistema dei controlli;
- fallimento o liquidazione;
- cambiamento del sistema normativo di riferimento e delle condizioni poste da Agroqualità, qualora l’Operatore non intenda uniformarsi o non assicuri di poterlo fare.

L’Operatore può a sua volta chiedere il recesso in caso di:

- richiesta motivata;
- fallimento o liquidazione;
- cambiamento del sistema normativo di riferimento e delle condizioni poste da Agroqualità, qualora l’Operatore non intenda uniformarsi.

Il recesso diventa effettivo 90 giorni dopo dalla data in cui l’azienda ha dato comunicazione scritta con riscontro di ricezione da parte di Agroqualità.

4.8 Azioni successive alla cancellazione e al recesso

In seguito alla cancellazione o al recesso del contratto gli operatori devono:

- cessare l’uso dei marchi, dei loghi e delle etichette relative alla IGP;
- eliminare dalla carta intestata, documentazione tecnica, materiale pubblicitario di qualsiasi genere, etc. i marchi, i loghi ed ogni riferimento all’attestazione di conformità.

I prodotti appartenenti ai lotti di confezionamento che abbiano già subito la verifica di conformità possono essere commercializzati col marchio IGP. Le prestazioni già erogate da Agroqualità devono essere saldate in base al Tariffario in vigore. In caso di inosservanza di tali disposizioni, Agroqualità si riserva di ricorrere a vie legali.

4.9 Riservatezza

Gli atti e le informazioni riguardanti l’Operatore, il prodotto e le specifiche produttive acquisiti o dei quali Agroqualità sia venuta a conoscenza nel corso delle attività di certificazione, sono considerati riservati, salvo disposizioni di legge contrarie o autorizzazione scritta dell’Operatore. In caso di obbligo di legge alla divulgazione, Agroqualità rende note all’Operatore interessato le informazioni fornite. Agroqualità vincola il proprio personale e chiunque, operando per suo conto, venga a conoscenza di informazioni riservate, al segreto professionale. Atti e documenti acquisiti da Agroqualità e riguardanti l’Operatore sono gestiti in forma riservata, secondo le prescrizioni della legge 196/2003.

4.10 Modifiche condizioni di rilascio dell’attestazione di conformità

Qualora fossero apportate delle variazioni al presente Piano dei controlli, Agroqualità ne dà tempestiva comunicazione ai soggetti che hanno già sottoscritto il contratto e con domanda in corso di esame. In caso di variazioni delle norme di riferimento, Agroqualità predispone il nuovo Piano dei controlli e lo invia, dopo l’approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali agli Operatori interessati.

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della IGP “Agnello del Centro Italia” in protezione nazionale transitoria	DC Agnello Rev.00 del 15/10/10
--------------------	---	--

4.11 Ricorsi e reclami

Contro le decisioni prese da Agroqualità, l’Operatore ha facoltà di fare ricorso inoltrandolo, tramite raccomandata a.r., al Consiglio d’Amministrazione, esponendo le ragioni del dissenso.

Agroqualità provvede a dare conferma scritta dell’avvenuta ricezione del ricorso e invia la documentazione alla Consulta che deve rispondere entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso. La Consulta nominata dal Consiglio di Amministrazione, è costituita in modo da garantire l’equilibrio degli interessi coinvolti e l’imparzialità di giudizio. Le spese relative al ricorso sono a carico della parte soccombente.

I reclami sull’operato dell’Ente, provenienti da terzi o dal mercato, possono essere comunicati in qualsiasi forma. Agroqualità si impegna a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.

4.12 Mancato pagamento delle quote e clausola arbitrale

In caso di controversie sul mancato pagamento delle quote previste dai tariffari DOP/IGP, Agroqualità sarà tenuta a fornire all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, l’elenco delle aziende inadempienti.

Nel contratto Agroqualità può prevedere una clausola arbitrale del seguente tenore:

“Ogni e qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti ed avente ad oggetto, a mero titolo esemplificativo, validità, efficacia, esecuzione, interpretazione e risoluzione del presente contratto, in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale di Roma, regolamento che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente, sarà devoluta alla decisione libera irrituale e secondo equità di un collegio arbitrale composto di tre membri di cui uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, nominato di comune accordo delle medesime o, in difetto, dal Consiglio della Camera Arbitrale di Roma. Il Collegio Arbitrale avrà sede in Roma”.

4.13 Condizioni economiche

Le tariffe che regolano le prestazioni di Agroqualità sono definite nel Tariffario approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e inviato ad ogni Operatore. Le variazioni delle tariffe sono notificate agli Operatori, dopo essere state approvate dal Mipaaf, che sono già sottoposti al sistema di controllo con comunicazione del nuovo tariffario, per le prestazioni non ancora assolte, trasmesso a mezzo di lettera raccomandata a.r. o mezzi equivalenti, con la quale si inoltra l’ultima revisione del Tariffario.

L’Operatore ha il diritto di rinunciare all’iscrizione al sistema dei controlli entro 30 giorni dalla data di ricezione della notifica di variazione. L’Operatore che si avvalga del diritto di recesso, nei tre mesi di residua validità del contratto successivi alla comunicazione, vengono praticate le tariffe antecedenti alle variazioni.

Le iniziative intraprese da Agroqualità per tutelare i terzi e la propria immagine contro lo scorretto utilizzo delle attestazioni di conformità, dei marchi e dei loghi, verranno addebitate all’Operatore. Sono inoltre a carico dell’Operatore le eventuali spese sostenute per la verifica di conformità in caso di variazione della norma di riferimento.

Le tariffe relative alle attività di controllo devono essere versate con le modalità stabilite dal Tariffario. Il mancato adempimento dei suddetti obblighi comporta l’invio da parte di Agroqualità di una lettera di diffida. Nel caso in cui persista l’irregolarità dei pagamenti, Agroqualità segnala all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, il nominativo dell’operatore inadempiente.

5. Soggetti coinvolti

Sono assoggettati alle prescrizioni del presente dispositivo di controllo gli allevatori, i macelli e i laboratori di sezionamento che possono anche svolgere attività di confezionamento/porzionatura, (complessivamente indicati come operatori) che concorrono alla produzione di una partita di carne di agnello che si vuole identificare come “Agnello del Centro Italia” IGP in pnt.

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della IGP “Agnello del Centro Italia” in protezione nazionale transitoria	DC Agnello Rev.00 del 15/10/10
--------------------	---	--

É cura di Agroqualità procedere all'accertamento della conformità dei suddetti soggetti alle prescrizioni del disciplinare, secondo le modalità e la frequenza riportate nel presente dispositivo di controllo approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

5.1 Adesioni al sistema dei controlli

I macelli e i laboratori di sezionamento che possono anche svolgere attività di confezionamento/porzionatura, che intendono produrre per l'“Agnello del Centro Italia” IGP in protezione nazionale transitoria, devono presentare la propria adesione al sistema dei controlli ad Agroqualità entro e non oltre il 31 gennaio del primo anno di adesione, attraverso il modulo “Adesione al sistema e contratto per il controllo di conformità al disciplinare dell’Agnello del Centro Italia” (moduli MDC4 e MDC5 a seconda della tipologia di operatore). Per gli anni successivi al primo l’adesione è tacitamente rinnovata a meno che la ditta non presenti formale rinuncia.

Gli allevatori possono presentare la propria domanda di adesione in qualsiasi periodo dell’anno (modulo MDC3), pagando le relative quote di iscrizione e controllo annuale. L’importo da pagare, il cui valore è stabilito nel tariffario, è comunque da riferirsi all’anno solare, indipendentemente dal mese in cui la domanda di adesione viene presentata.

All’atto della presentazione ad Agroqualità della richiesta di accesso al sistema di controllo, i soggetti notificati nella domanda accettano integralmente i contenuti del piano dei controlli ed assumono la diretta responsabilità delle attività svolte ai fini della denominazione “Agnello del Centro Italia”. Ogni soggetto si impegna, inoltre, a collaborare con l’organismo di controllo facilitando l’attività di valutazione svolta dagli ispettori.

In seguito al ricevimento della domanda (moduli MDC3, MDC4 e MDC5 a seconda della tipologia di operatore), compilata dai singoli Operatori, Agroqualità ne valuta l’acceptabilità, riguardo ai requisiti riportati nel Piano dei controlli. In caso di mancata accettazione, i motivi del rifiuto sono chiaramente riportati nella comunicazione inviata da Agroqualità.

Con la sottoscrizione e l’invio dei moduli Adesione al sistema e contratto per il controllo di conformità al disciplinare dell’Agnello del Centro Italia” (moduli MDC3, MDC4 e MDC5 a seconda della tipologia di operatore) da parte di Agroqualità, il contratto acquisisce efficacia ed ha validità fino alla scadenza dell’autorizzazione al controllo da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

5.1.1 Prima adesione al sistema dei controlli

Di seguito sono descritte le verifiche di riconoscimento che Agroqualità effettuerà per ammettere gli operatori che per la prima volta si iscrivono al sistema dei controlli.

Allevatori

Prima dell’inizio delle operazioni di trasporto degli agnelli al macello, Agroqualità predispone ed effettua il controllo sugli allevamenti per la verifica delle dichiarazioni fornite con le adesioni stesse (modulo MDC3) e delle condizioni previste dal disciplinare:

- ubicazione degli allevamenti nelle zone previste dal disciplinare;
- numero degli animali, razze, tipi genetici e/o loro incroci previsti;
- alimentazione degli animali (in stalla).

Gli allevamenti, che non hanno i requisiti previsti dal disciplinare, non sono iscritti al sistema dei controlli e non possono produrre per la IGP in pnt “Agnello del Centro Italia”. L’iscrizione degli allevamenti idonei è comunicata da Agroqualità agli operatori.

Eventuali variazioni ai dati contenuti nella domanda di assoggettamento (ubicazione allevamento) devono essere comunicate ad Agroqualità entro 15 giorni dal loro verificarsi.

Successivamente alla verifica di riconoscimento iniziale, Agroqualità effettua sugli operatori idonei i controlli secondo le modalità e le frequenze illustrate nell’allegata tabella sintetica dei controlli di conformità “TDC Agnello” a fronte del disciplinare.

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della IGP “Agnello del Centro Italia” in protezione nazionale transitoria	DC Agnello Rev.00 del 15/10/10
--------------------	---	--

Macelli

Prima dell’inizio delle operazioni di macellazione, Agroqualità predispone ed effettua, contestualmente alle verifiche di controllo annuale, il controllo sugli impianti per verificarne la rispondenza con i dati dichiarati sui moduli di adesione al sistema dei controlli, le reali condizioni di idoneità degli impianti e delle attrezzature a rispettare le prescrizioni del disciplinare.

L’iscrizione degli impianti idonei è comunicata da Agroqualità agli operatori.

Eventuali variazioni ai dati contenuti nella domanda di assoggettamento devono essere comunicate ad Agroqualità entro 15 giorni dal loro verificarsi.

Successivamente alla verifica di riconoscimento iniziale, Agroqualità effettua sugli operatori idonei i controlli secondo le modalità e le frequenze illustrate nell’allegata tabella sintetica dei controlli di conformità “TDC Agnello” Rev. 00 a fronte del disciplinare.

Laboratori di sezionamento/confezionamento

Prima dell’inizio delle operazioni di sezionamento/confezionamento, Agroqualità predispone ed effettua, contestualmente alle verifiche di controllo annuale, il controllo sugli impianti per verificarne la rispondenza con i dati dichiarati sui moduli di adesione al sistema dei controlli, le reali condizioni di idoneità degli impianti e delle attrezzature a rispettare le prescrizioni del disciplinare.

L’iscrizione degli impianti idonei è comunicata da Agroqualità agli operatori.

Eventuali variazioni ai dati contenuti nella domanda di assoggettamento devono essere comunicate ad Agroqualità entro 15 giorni dal loro verificarsi.

Successivamente alla verifica di riconoscimento iniziale, Agroqualità effettua sugli operatori idonei i controlli secondo le modalità e le frequenze illustrate nell’allegata tabella sintetica dei controlli di conformità “TDC Agnello” Rev. 00 a fronte del disciplinare.

5.1.2 Variazioni alle situazioni di riconoscimento e mantenimento nel sistema

L’adesione annuale per gli operatori (allevatori, macelli, laboratori di sezionamento/confezionamento) si intende tacitamente rinnovata a meno di esplicita disdetta scritta ad Agroqualità.

In caso si verificano, rispetto alla campagna precedente:

- per gli allevatori: variazioni nell’ubicazione degli allevamenti, variazione sostanziale del numero di animali;
- per i macelli e laboratori di sezionamento/confezionamento: variazioni negli impianti di lavorazione, stoccaggio ecc.

devono essere comunicate ad Agroqualità. In tal caso si applicano le condizioni previste al paragrafo 5.1.1 con la ripetizione della verifica di iscrizione.

Per i macelli e laboratori di sezionamento/confezionamento in caso di nuove strutture o di ampliamento di strutture preesistenti, alla comunicazione vanno allegati le nuove autorizzazioni sanitarie.

5.2 Ritiro o cessazione dell’attività

Gli operatori, che intendano ritirarsi dal sistema dei controlli della IGP in pnt “Agnello del Centro Italia”, devono comunicarlo mediante l’invio della richiesta di rinuncia datata e firmata, ma sarà comunque tenuto al versamento delle quote di iscrizione e controllo maturate fino alla data di rinuncia.

Gli operatori che cessano l’attività sono tenuti ad inviare comunicazione ad Agroqualità entro 15 giorni dal verificarsi dell’evento.

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della IGP “Agnello del Centro Italia” in protezione nazionale transitoria	DC Agnello Rev.00 del 15/10/10
--------------------	---	--

6. Requisiti di conformità

I soggetti, che intendano partecipare alla filiera produttiva della IGP “Agnello del Centro Italia” in protezione nazionale transitoria, devono assoggettarsi al controllo attuato da Agroqualità e operare in conformità al disciplinare dell’“Agnello del Centro Italia” e al presente dispositivo di controllo approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Riportiamo di seguito i requisiti di conformità da rispettare nella produzione dell’“Agnello del Centro Italia”. Le prescrizioni sono opportunamente codificate per identificare le disposizioni ad essi relative nella tabella dei controlli di conformità - TDC Agnello - allegata al presente dispositivo che ne costituisce parte integrante.

A. Identificazione e rintracciabilità

A.1 Ogni fase del processo produttivo è monitorata, documentando gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l’iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo degli allevatori, dei macelli e dei laboratori di sezionamento/confezionamento, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo della quantità degli agnelli macellati e delle carcasse sezionate, porzionate e confezionate, è garantita la tracciabilità del prodotto.

B. Zona di produzione

B.1 La zona geografica di allevamento dell’“Agnello del Centro Italia” I.G.P. in protezione nazionale comprende i territori delle seguenti regioni: Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana, Umbria; Emilia-Romagna limitatamente agli interi territori delle province di Bologna, Rimini, Forlì – Cesena, Ravenna e, parzialmente, ai territori delle province di Modena, Reggio nell’Emilia e Parma, delimitati dal tracciato dell’autostrada A1 Bologna – Milano dal confine della provincia di Bologna all’incrocio con l’autostrada A15 Parma – La Spezia e da quest’ultima proseguendo fino al confine con la regione Toscana.

C. Caratteristiche della materia prima

C.1 L’Agnello del Centro Italia è costituito dalle carcasse o dalla carne degli agnelli, nati e allevati nella zona geografica di cui al punto B.1 e appartenenti ai seguenti tipi genetici, razze e loro incroci: Appenninica, Bergamasca, Biellese, Fabrianese, Merinizzata Italiana, Pomarancina, Sopravissana, Zerasca; Comisana, Cornella Bianca, Cornigliese (Corniglio), Garfagnina Bianca, Gentile di Puglia, Massese, Pagliarola, Pecora delle Langhe. Gli agnelli maschi possono essere sottoposti alla neutralizzazione sessuale.

D. Metodo di allevamento e macellazione

D.1 Gli agnelli sono allevati sempre nella stessa impresa zootecnica e devono essere allattati esclusivamente con latte materno fino allo svezzamento. Successivamente la base alimentare è rappresentata da foraggi costituiti da essenze spontanee di prati e di prati-pascolo, da leguminose e graminacee coltivate, da mangimi, da integratori minerali e vitaminici.

D.2 La macellazione degli agnelli, che si effettua attraverso la recisione netta della vena giugulare, deve avvenire entro due giorni dall’uscita dall’allevamento e quando non hanno ancora sviluppato nella dentatura, neppure allo stadio iniziale, gli incisivi permanenti. La valutazione della carcassa viene effettuata presso il mattatoio dopo la macellazione ed i pesi indicati al punto E. sono constatati “a caldo”. In alternativa è possibile valutare la carcassa “a freddo”, completata la refrigerazione, tenendo conto in tal caso di un calo ponderale da raffreddamento dell’1% per gli agnelli leggeri e pesanti e del 2% per il castrato. La presentazione di base si ottiene liberando la carcassa dalla pelle e dall’apparato intestinale, ivi compresa l’asportazione della cistifellea e del timo; senza testa, separata dalla carcassa all’altezza dell’articolazione occipito-atlantoide; senza zampe, separate all’altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche; senza coda, separata a un’altezza compresa fra la sesta e la settima vertebra caudale; senza mammelle e genitali; senza corata, cuore, milza, fegato, diaframma, polmoni, trachea. I rognoni e il grasso di rognone fanno parte della carcassa. Al fine di ricondurre il peso lordo rilevato alla presentazione di base della carcassa e ad esclusione della tipologia “castrato”, nel caso in cui le parti anatomiche della testa, lingua compresa, e/o della corata non siano state separate dalla carcassa, occorre applicare al peso un fattore di correzione dell’8% per la presenza della testa e del 12% per la presenza della corata.

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della IGP “Agnello del Centro Italia” in protezione nazionale transitoria	DC Agnello Rev.00 del 15/10/10
--------------------	---	--

E. Caratteristiche del prodotto

E.1 L’agnello del Centro Italia si ottiene dalla macellazione degli agnelli in tre tipologie di carcassa che si caratterizzano per il tenore di grasso e la conformazione, così come definito dalla normativa comunitaria vigente:

- agnello leggero, di peso compreso tra 8,01 e 13,0 kg; stato di ingrassamento nell’ambito delle classi 1, 2, 3 così come definito dalla “Tabella comunitaria di classificazione delle carcasse degli agnelli leggeri”;
- agnello pesante, di peso pari o superiore a 13,01 kg; conformazione nell’ambito delle classi U, R, O, e stato di ingrassamento nell’ambito delle classi 2, 3, 4 così come definito dalla “Tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di ovini”;
- castrato, di peso pari o superiore a 20,0 kg; conformazione nell’ambito delle classi E, U, R e stato di ingrassamento nell’ambito delle classi 2, 3, 4 così come definito dalla “Tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di ovini”.

Per l’agnello leggero e pesante è ammesso, inoltre, un possibile condizionamento secondo la tradizione, con il peritoneo aderente ed a chiusura della cavità toracica. Il pH della carne ha un valore compreso tra 6,15 e 6,80 se rilevato dopo il completamento di tutte le procedure di macellazione e prima dell’inizio della refrigerazione delle carcasse; o tra 5,15 e 5,80 se rilevato dalle 24 alle 30 ore dalla macellazione. La misurazione del pH avviene sul muscolo Longissimus thoracis, da eseguirsi in corrispondenza delle porzioni di muscolo che ha come base anatomica le vertebre toraciche dalla decima alla tredicesima.

F. Confezionamento ed etichettatura

F.1 L’“Agnello del Centro Italia” IGP in protezione nazionale transitoria è posto in vendita al consumo a partire da carcasse intere, da mezzene ottenute da tagli sagittali della carcassa in parti simmetriche, da quarti anteriori e posteriori, da sestini anteriori e posteriori, da lombi, in tagli interi o affettati.

F.2 Le carcasse vengono identificate secondo una procedura articolata in due parti.

La prima parte della procedura di identificazione consiste nell’apporre sulle carcasse – mediante un rullo stampigliatore – la sigla “**A C**” che percorre ininterrottamente e in senso longitudinale ciascun lato della carcassa dalla punta della natica, passando sopra la coscia, i lombi, il costato, oltrepassando la punta della spalla. La stampigliatura della metà destra prosegue fino alla regione del collo ed eventualmente della testa, se presente.

Le specifiche tecniche della sigla “**A C**” sono le seguenti: corpo carattere 16 pt, carattere Mangal in lettere maiuscole, colore monocromatico rosso, interlinea 31 pt, distanza tra i caratteri A e C 4,25 pt.

La seconda parte consiste nell’applicazione di due fascette non riutilizzabili, riportanti il logo della denominazione, la data di macellazione, il codice alfanumerico progressivo e, nell’ultima posizione di questo, una tra le seguenti lettere in maiuscolo: **L** per agnello leggero, **P** per agnello pesante, **C** per castrato. Tali fascette avvolgono la tibia sinistra e destra di ciascuna carcassa e sono poste al di sotto dei rispettivi tendini. Possono essere integrate anche da un codice identificativo elettronico (microchip) o da un Bar Code. Il colore delle fascette è bianco per la tipologia agnello leggero, giallo per l’agnello pesante, marrone per il castrato. Sulle fascette di colore giallo e marrone la data ed il codice alfanumerico, eventualmente accompagnato dal Bar Code, sono riportate all’interno di due spazi rettangolari a sfondo bianco.

F.3 Le carni destinate al confezionamento sotto forma di tagli interi o affettati, nella fase di vendita sono poste in contenitori sigillati.

F.4 Le confezioni devono essere composte dalla medesima tipologia di prodotto prevista al punto E. Le carni di Agnello del Centro Italia IGP devono essere commercializzate provviste di etichetta. L’etichetta utilizzata deve riportare le seguenti informazioni: logo dell’Agnello del Centro Italia; la tipologia del prodotto (Leggero – Pesante – Castrato); simbolo grafico comunitario. E’ ammessa un’ulteriore associazione di altri marchi al logo della denominazione, purché di dimensioni inferiori di almeno un terzo e approvati dall’Unione Europea.

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della IGP “Agnello del Centro Italia” in protezione nazionale transitoria	DC Agnello Rev.00 del 15/10/10
--------------------	---	--

F.5 Il logo della denominazione “Agnello del Centro Italia” IGP, come riportato di seguito, è costituito da:

- profilo stilizzato della testa e del collo di agnello, in colore bianco, posto su uno sfondo ovale, in colore verde, circoscritto sul bordo medio e alto dalla dicitura, di colore rosso, “I.G.P. AGNELLO del CENTRO ITALIA”.
- Le specifiche tecniche del logo sono le seguenti: lunghezza 14 cm, altezza 8,2 cm, corpo carattere della scritta “I.G.P. AGNELLO del CENTRO ITALIA” 31 pt., carattere Helvetica Neue Black in lettere maiuscole ad esclusione della preposizione “del”, la cui scritta è in minuscolo.
- Colori: pantone 348 per il verde scomposizione in quadricromia; pantone 186 per il rosso scomposizione in quadricromia.

Sulla fascetta di colore bianco è apposto il logo a colori o il logo in positivo.

Sulla fascetta di colore giallo e quella di colore marrone è apposto il logo a colori, circoscritto da un rettangolo a sfondo bianco, o il logo in negativo.

Il logo può essere ridotto fino al 20 % o ingrandito ma sempre rispettando la proporzione.

F.6 È obbligatorio indicare in etichetta la dicitura “Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell’art. 10 del Reg. (CE) 510/06”.

F.7 La confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta, il logo come descritto.



F.8 L’acronimo IGP può essere utilizzato in etichetta e nella presentazione per il prodotto in protezione nazionale transitoria, solo a livello nazionale e non sui prodotti destinati all’exportazione.

F.9 Deve essere indicato chiaramente in etichetta che la denominazione è protetta solo a livello nazionale in via transitoria.

F.10 E’ vietato l’utilizzo del simbolo grafico comunitario e relative menzioni, in conformità alle prescrizioni de Reg. CE 1898/06 e successive modifiche per il prodotto protetto transitoriamente a livello nazionale.

7. Piano dei controlli

7.1 Generalità

Il prodotto destinato all’“Agnello del Centro Italia” IGP in protezione nazionale transitoria è sottoposto a controllo di conformità al disciplinare di produzione e al presente dispositivo di controllo.

I controlli possono essere suddivisi in:

- ✓ controlli interni (autocontrollo), corrispondenti alle attività di verifica, registrazione, misura e prove svolte dagli allevatori, dai macelli, dai laboratori di sezionamento/confezionamento a fronte dei requisiti di conformità richiamati nel § 6 e nella documentazione che costituisce il dispositivo di controllo approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- ✓ controlli esterni (controlli di conformità): attuati da Agroqualità, che corrispondono a verifiche documentali e ispettive svolte sul processo/strutture degli operatori e prove sul prodotto.

Gli operatori devono rendersi disponibili alle attività di controllo che Agroqualità intende effettuare, presso le proprie strutture e/o altri locali di interesse, al fine di valutare la conformità ai requisiti previsti

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della IGP “Agnello del Centro Italia” in protezione nazionale transitoria	DC Agnello Rev.00 del 15/10/10
--------------------	---	--

dal disciplinare di produzione dell’“Agnello del Centro Italia” e alle prescrizioni del presente dispositivo di controllo.

Nell’allegata tabella sintetica dei controlli di conformità - TDC Agnello Rev. 00 - svolti a fronte del disciplinare sono specificati, in riferimento alle diverse fasi di processo di produzione, i controlli e le attività che gli operatori devono attuare per identificare le proprie partite di materia prima e di carne come “Agnello del centro Italia” IGP in protezione nazionale transitoria e la tipologia e le frequenze dei controlli di conformità svolti da Agroqualità.

7.2 Frequenza annuale delle verifiche ispettive

Il dettaglio delle frequenze e la tipologia dei controlli svolti da Agroqualità sono descritti nella tabella “TDC Agnello” allegata al presente dispositivo. Nella seguente tabella si riporta lo schema della frequenza annuale delle verifiche ispettive.

<i>Tipologia di Operatore</i>	<i>Tipo di verifica</i>	<i>% di verifica</i>	<i>Frequenza verifica</i>	<i>Fase critica controllata</i>
Allevatore	iscrizione	100% dei richiedenti	Alla prima iscrizione e in caso di cambiamenti	Ubicazione allevamento, ubicazione pascoli, razze, alimentazione
	controllo	33% degli iscritti + 2% iscritti verificati negli anni precedenti	Tutti gli anni	Processo produttivo, razze, numero animali alimentazione
Macello di I fascia <i>(fino a 20.000 capi/anno)</i>	iscrizione	100% dei richiedenti	Alla prima iscrizione e in caso di cambiamenti	Congruenza con quanto riportato e dichiarato sulle domande di adesione
	controlli	100% degli iscritti	Tutti gli anni 1 volta l’anno	Processo produttivo, prescrizioni disciplinate
Macello di II fascia <i>(oltre 20.000 capi/anno)</i>	iscrizione	100% dei richiedenti	Alla prima iscrizione e in caso di cambiamenti	Congruenza con quanto riportato e dichiarato sulle domande di adesione
	controlli	100% degli iscritti	Tutti gli anni 2 volte l’anno	Processo produttivo, prescrizioni disciplinate
Laboratori di sezionamento / confezionamento	iscrizione	100% dei richiedenti	Alla prima iscrizione e in caso di cambiamenti	Congruenza con quanto riportato e dichiarato sulle domande di adesione
	controllo	33% degli iscritti + 2% iscritti verificati negli anni precedenti	Tutti gli anni	Processo produttivo, prescrizioni disciplinate
Macello	controllo sul prodotto	-	Contestuale al controllo annuale sui macelli	Prove di rilevazione del pH e valutazione della carcasse

Qualora la verifica di controllo non sia svolta in concomitanza con le attività di lavorazione, essa sarà effettuata su base documentale. Pertanto, i soggetti della filiera iscritti nel sistema di controllo devono conservare tutta la documentazione derivante dall’autocontrollo e renderla disponibile ai controlli di conformità svolti da Agroqualità.

Agroqualità si riserva di disporre l’esecuzione di verifiche ispettive supplementari in caso di indebiti ritardi nella comunicazione dei dati (mancata risposta ai solleciti) ed ogniqualvolta dall’esame dei dati comunicati emergano dubbi circa la conformità del processo ai requisiti.

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della IGP “Agnello del Centro Italia” in protezione nazionale transitoria	DC Agnello Rev.00 del 15/10/10
--------------------	---	--

7.3 Documentazione di accompagnamento del prodotto

Le partite di agnelli per le quali si richiede l'autorizzazione alla marchiatura devono essere accompagnate dalla seguente documentazione, che deve essere fornita in copia ad Agroqualità insieme alla richiesta di verifica del pH:

- ✓ documenti di trasporto (DDT) che rendano conto delle movimentazioni subite dalle partite di agnelli e/o delle carcasse (ad esempio dall'allevatore al macello, dal macello al laboratorio di sezionamento/confezionamento), contrassegnati dal destinatario;
- ✓ registrazioni dei dati relativi alle attività di macellazione, che mostrino la rintracciabilità della partita di agnelli;
- ✓ indicazione delle aree di stoccaggio/celle presso gli impianti.

Tale documentazione permetterà di ricostruire “la storia” della produzione del lotto/partita e di verificarne la conformità*.

Al momento di accettare la partita di prodotto, il ricevente deve controllare la documentazione di accompagnamento e siglare ogni documento, a conferma dell'esito positivo della verifica.

* Nel considerare queste prescrizioni, si osservi che le registrazioni delle attività di allevamento, macellazione, sezionamento, porzionamento e confezionamento come ogni altra registrazione, possono essere fornite con documentazione qualsiasi, purché siano previste almeno le voci presenti nella corrispondente modulistica allegata al presente dispositivo di controllo, atta a dimostrare la tracciabilità del prodotto. Per le registrazioni possono essere utilizzati anche sistemi informatici.

7.4 Documenti di trasporto

I documenti di trasporto devono chiaramente indicare, oltre a mittente e destinatario, per ogni partita di agnelli da avviare alla macellazione:

DDT

- ✓ numero totale degli agnelli trasportati;
- ✓ numero degli agnelli destinati alla IGP;
- ✓ dicitura “agnelli destinati alla IGP Agnello del Centro Italia” (o similare).

Per le partite di carne di agnello movimentate successivamente:

- ✓ numero di carcasse/mezzene;
- ✓ peso della partita;
- ✓ n. identificativo del lotto;
- ✓ tipologia del prodotto (agnello leggero, agnello pesante, castrato);
- ✓ la dicitura “prodotto Agnello del Centro Italia” IGP.

7.5 Prescrizioni accessorie

Operatori della filiera

È cura di ogni operatore verificare la documentazione relativa alla rintracciabilità e siglarla come registrazione del controllo avvenuto. È cura di ogni operatore accertarsi di trattare agnelli o carne/carcasse di agnelli destinati alla IGP provenienti da operatori iscritti.

Gli elenchi degli iscritti possono essere richiesti ad Agroqualità.

Separazione delle produzioni agroalimentari a denominazione protetta da altre generiche

Gli operatori iscritti devono mantenere separati temporalmente o spazialmente i processi di lavorazione del prodotto generico da quello destinato alla denominazione “Agnello del Centro Italia” IGP in protezione nazionale transitoria. In particolare nel caso in cui le produzioni vengano separate

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della IGP “Agnello del Centro Italia” in protezione nazionale transitoria	DC Agnello Rev.00 del 15/10/10
--------------------	---	--

“spazialmente” gli operatori dovranno identificare le linee di lavorazione, gli impianti, i locali utilizzati.

Gli allevatori dovranno adeguatamente identificare i capi destinati alla IGP, al momento del carico degli agnelli per l’avvio alla macellazione, tramite apposizione di marche auricolari bianche, riportanti il codice identificativo aziendale e l’acronimo “ACT”.

I mattatoi dovranno macellare gli agnelli destinati alla IGP separatamente da altri non destinati alla IGP. I laboratori di sezionamento/confezionamento dovranno effettuare le lavorazioni di sezionamento/porzionatura/confezionamento del prodotto destinato alla IGP garantendone la separazione spaziale o temporale dalle lavorazioni di prodotto generico.

Il rispetto della separazione delle produzioni sarà oggetto di verifica da parte di Agroqualità nel corso delle verifiche ispettive.

Allevatori

Gli allevatori devono registrare le informazioni relative alla conduzione dell’allevamento di agnelli destinati alla produzione “Agnello del Centro Italia” in protezione nazionale transitoria e tenere a disposizione dell’Ispettore incaricato da Agroqualità tale documentazione (registro di carico e scarico, libretto di pascolo vagante, mod. 4, modello di autorizzazione alla monticazione, fatture di acquisto marche auricolari bianche). E’ cura di ogni allevatore accertarsi di conferire gli agnelli a macelli iscritti alla IGP “Agnello del Centro Italia” in protezione nazionale transitoria. Gli elenchi possono essere richiesti ad Agroqualità.

Macelli, Laboratori di sezionamento/confezionamento

In fase di accettazione, il macello e il laboratorio di sezionamento/confezionamento devono accertarsi che la partita di agnelli/carcasse atta a divenire “Agnello del Centro Italia” provenga da operatori iscritti alla IGP e sia accompagnata da adeguata documentazione di trasporto. I macelli devono conservare e tenere a disposizione dell’Ispettore incaricato da Agroqualità le marche auricolari bianche utilizzate per gli agnelli destinati alla IGP per tutto l’anno. I laboratori di sezionamento/confezionamento, dopo l’effettuazione delle prove di conformità sul prodotto, devono garantire che le partite di carne di agnello non subiscano alcun procedimento che ne possa alterare le caratteristiche, né siano mescolate con altre partite di carne di agnelli da destinare alla commercializzazione come prodotto convenzionale. E’ cura degli operatori inviare mensilmente (entro la seconda decade di ogni mese) ad Agroqualità l’aggiornamento della rintracciabilità relativamente alla propria fase di processo, specificando i quantitativi di carcasse/carne come IGP.

7.6 Etichettatura

Poiché il disciplinare contiene prescrizioni in merito alle informazioni contenute in etichetta, le etichette/fascette devono essere controllate da Agroqualità prima del loro utilizzo (in caso non vi sia un Consorzio di tutela riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali). È cura di ogni operatore titolare di etichetta/fascetta inviare ad Agroqualità le bozze delle etichette/fascette che intende utilizzare per il prodotto IGP con le relative quantità da produrre/stampare e attenersi alle indicazioni fornite da Agroqualità in merito. L’operatore, che abbia ricevuto la conformità al disciplinare della bozza definitiva, invierà successivamente ad Agroqualità copia per ciascuna delle proprie etichette/fascette originali.

Agroqualità rilascia l’attestazione di conformità dell’etichetta/fascette nei 3 giorni lavorativi successivi al ricevimento della bozza modificata sulla base delle indicazioni fornite da Agroqualità per renderla conforme al disciplinare e al presente dispositivo di controllo.

In caso vi sia un Consorzio di tutela riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l’approvazione delle etichette/fascette spetta al Consorzio stesso. E’ cura del Consorzio di tutela riconosciuto inviare ad Agroqualità le etichette approvate con l’elenco degli operatori, presso i quali sono detenute le etichette stesse. Agroqualità verifica presso gli operatori che le etichette utilizzate siano quelle approvate dal Consorzio di tutela.

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della IGP “Agnello del Centro Italia” in protezione nazionale transitoria	DC Agnello Rev.00 del 15/10/10
--------------------	---	--

7.7 Iter per la marchiatura delle carcasce

Il processo attraverso il quale vengono verificate le carcasce di agnello destinate alla commercializzazione come IGP “Agnello del Centro Italia” in protezione nazionale transitoria nel corso della campagna annuale si articola nelle fasi di seguito descritte.

- a) Il macello che intende iniziare l’attività di marchiatura come "Agnello del Centro Italia" IGP in protezione nazionale transitoria deve comunicare ad Agroqualità, tramite il modulo MDC7 “Richiesta prova conformità IGP Agnello del Centro Italia in protezione nazionale transitoria” - almeno 10 giorni prima la data di inizio della prima marchiatura del prodotto – il numero di capi che intende marchiare in tutta la campagna (dato presunto).
- b) Agroqualità, sulla base delle informazioni acquisite, stabilisce il numero di verifiche da effettuare per la campagna in corso ed il periodo in cui effettuare tali verifiche.
- c) Agroqualità incarica l’Ispettore e gli comunica, attraverso l’invio di copia del suddetto modulo, i dati necessari per svolgere la verifica. La data della prima verifica della campagna annuale sarà contestuale all’avvio della marchiatura.
- d) L’Ispettore incaricato da Agroqualità contatta e concorda con il responsabile dell’impianto di macellazione la data in cui effettuare la verifica.
- e) L’Ispettore, dopo aver verificato la conformità del macello alle prescrizioni previste dal disciplinare di produzione, procede all’effettuazione della rilevazione del pH delle carcasce presso l’impianto, selezionando un campione pari al 5% degli agnelli facenti parte di uno stesso lotto di macellazione, dalla cella frigo o in alternativa a fine della linea di lavorazione prima della refrigerazione.
- f) Se dalla verifica si riscontra che i valori di pH delle carcasce selezionate risultano conformi, si può ritenere completata l’attività di valutazione sul prodotto.
- g) Se dalla verifica si riscontra che il valore di pH di almeno una carcassa tra quelle selezionate risulta non conforme, il valutatore procede alla rilevazione del pH su un’ulteriore 5% degli agnelli facenti parte del lotto in questione e ripete la verifica. Se il valore di pH di almeno una carcassa del nuovo campione risulta anch’esso non conforme, il lotto non può essere destinato alla commercializzazione come “Agnello del Centro Italia” IGP. Se al contrario il valore di pH risulta conforme, il valutatore procede alla rilevazione da un terzo campione dal lotto e ripete la verifica. Due esiti positivi determinano la conformità del lotto, due esiti negativi determinano la non conformità del lotto.
- h) L’ispettore verifica la conformità del valore di pH previsto dal disciplinare, sul campione prelevato, riportando l’esito nel verbale di verifica lotti.
- i) L’ispettore, inoltre, accerta la conformità della rintracciabilità del lotto verificando la documentazione elencata al paragrafo 7.4 del presente Dispositivo. Il richiedente deve dichiarare sotto la sua responsabilità l’omogeneità del lotto e deve inviare copia della documentazione attestante la rintracciabilità del lotto ad Agroqualità.
- j) L’Ispettore trasmette tempestivamente il verbale di verifica ad Agroqualità che rilascia l’autorizzazione alla marchiatura come "Agnello del Centro Italia" IGP in protezione nazionale transitoria. Solo per la prima verifica lotti, la commercializzazione non può avvenire finché non è accertata la conformità delle caratteristiche chimiche/visive delle carcasce ed il richiedente non ha ricevuto l’autorizzazione di Agroqualità. Se dai verbali di verifica sul prodotto dovessero emergere scostamenti dai valori previsti per i parametri disciplinati, Agroqualità comunica al richiedente di non poter procedere alla marchiatura del prodotto come "Agnello del Centro Italia" IGP in protezione nazionale transitoria. Nel caso di non conformità del lotto, Agroqualità rilascia un’attestazione di non conformità. In questo caso l’autorizzazione al confezionamento può essere rilasciata ripetendo l’iter sopra definito dal p.to b) fino ad h) su un altro lotto.
- k) Le successive verifiche sul pH previste nel corso della campagna, in base alla capacità di macellazione, così come definite al precedente p.to b), sono svolte secondo le stesse modalità descritte nei p.ti precedenti. Per quanto attiene al p.to i), l’ispettore verifica la rintracciabilità di tutti i lotti etichettati come IGP “Agnello del Centro Italia” fino a quel momento commercializzati.

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della IGP “Agnello del Centro Italia” in protezione nazionale transitoria	DC Agnello Rev.00 del 15/10/10
--------------------	---	--

8. Controllo sul prodotto

8.1 Verifiche del pH in autocontrollo

Il macello, che intenda macellare per la produzione di “Agnello del Centro Italia” IGP in protezione nazionale transitoria, deve accertarsi in autocontrollo che la materia prima presenti tutte le caratteristiche in conformità alle prescrizioni del disciplinare.

I risultati di tale autocontrollo devono essere opportunamente registrati su apposita documentazione, con gli specifici identificativi dei lotti di agnelli macellati esaminati. Qualora il prodotto risultasse non conforme ai requisiti disciplinati il macello è tenuto all’esclusione per la produzione di Agnello IGP .

In concomitanza con l’attività di rilevazione del pH dei campioni di carcasse, l’azienda comunicherà ad Agroqualità la data della rilevazione, il numero delle carcasse selezionate e l’identificazione del lotto di macellazione. Le verifiche in autocontrollo devono riferirsi a giornate di macellazione differenti rispetto a quelle effettuate da Agroqualità. La relativa documentazione di autocontrollo deve essere conservata dal detentore del lotto con i riferimenti identificativi del lotto di macellazione controllato. I referti delle prove devono essere prodotti secondo le frequenze previste in tabella B ed inviati ad Agroqualità.

Tabella B – Frequenze analisi in autocontrollo

Le frequenze delle prove da effettuarsi in autocontrollo a cura del macello su campioni di agnelli destinati alla produzione dell’“Agnello del Centro Italia” IGP in protezione nazionale transitoria sono evidenziate di seguito:

Tabella B

Agnelli destinati alla IGP “Agnello del Centro Italia”	n. controlli/mese
pH ed esame visivo	1 (su un campione pari al 5% delle carcasse facenti parte di uno stesso lotto di macellazione)

8.2 Esito delle prove in autocontrollo

Nel caso in cui dalla verifica delle prove sul pH e dall’esame visivo sulle carcasse emergessero dei valori non conformi rispetto a quanto previsto, dovrà essere effettuata, entro la prima macellazione di agnelli IGP dalla prima rilevazione, un’ulteriore prova, dandone comunicazione preventiva ad Agroqualità ed indicando le informazioni previste al par. 8.1 (data della rilevazione, il numero delle carcasse selezionate e l’identificazione del lotto di macellazione). Se l’esito della seconda prova sarà conforme, potrà essere ripristinata la frequenza delle prove prevista dalla tabella B. Nel caso in cui l’esito della seconda prova fosse non conforme, il macello potrà nuovamente lavorare prodotto destinato alla IGP, quando fornirà ad Agroqualità due rapporti di verifica del pH e/o esame visivo con esito conforme riferiti a macellazioni di due giornate differenti. Allorquando dall’intensificazione delle prove emerga che le carcasse rispettano i parametri di pH inseriti nel disciplinare, si potrà ritornare ad effettuare le prove con la frequenza prevista, in funzione dei volumi lavorati, come da tabella B.

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della IGP “Agnello del Centro Italia” in protezione nazionale transitoria	DC Agnello Rev.00 del 15/10/10
--------------------	---	--

9. Gestione delle non conformità

A seguito di verifiche/controlli, effettuati lungo tutta la filiera produttiva sul processo (per valutare la corretta esecuzione delle operazioni svolte) e sul prodotto, si possono rilevare delle non conformità.

Per “non conformità” si intende il mancato soddisfacimento dei requisiti di processo e di prodotto indicati nel disciplinare e nel presente dispositivo di controllo cui tutti gli operatori coinvolti nella filiera produttiva (allevatori, macelli, laboratori di sezionamento/confezionamento) devono attenersi per produrre e/o identificare partite di agnelli come “Agnello del Centro Italia” IGP in protezione nazionale transitoria. Le non conformità possono essere rilevate sia dagli operatori sia da Agroqualità quale organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per espletare i controlli di conformità. Tutte le non conformità rilevate devono essere gestite. Lo scopo della gestione delle non conformità è quello di definire le attività da svolgere per assicurare che il prodotto non conforme ai requisiti specificati nel disciplinare non sia commercializzato come “Agnello del Centro Italia”. A tal fine è necessario procedere ad identificazione, documentazione, valutazione e risoluzione di eventuali non conformità.

Di seguito sono descritte, in base ai soggetti coinvolti nella filiera della denominazione “Agnello del Centro Italia”, le modalità di gestione delle non conformità rilevate.

9.1 Gestione delle non conformità da parte degli operatori

Se gli operatori coinvolti nella filiera della denominazione “Agnello del Centro Italia” rilevano delle non conformità relative al processo o al prodotto, essi devono procedere alla loro gestione secondo le seguenti modalità:

- tenere una registrazione delle non conformità rilevate su opportuna documentazione e definire le modalità e le responsabilità per la gestione del prodotto non conforme in modo da riportarlo, quando possibile, all’interno dei requisiti di conformità;
- in caso la non conformità sia tale da non consentire il ripristino delle condizioni di conformità, fornire evidenza che il prodotto non sia stato destinato alla IGP “Agnello del Centro Italia” in protezione nazionale transitoria;
- in caso, all'atto dell'immissione al consumo, emergano delle non conformità tali da non permettere il ripristino delle condizioni di conformità, dare evidenza che il prodotto confezionato non sia commercializzato come IGP “Agnello del Centro Italia” in protezione nazionale transitoria;
- comunicare tempestivamente ad Agroqualità le non conformità rilevate e i provvedimenti presi.

9.2 Gestione delle non conformità da parte di Agroqualità

Durante i controlli di conformità gli ispettori possono osservare delle non conformità. E’ loro cura stabilire se possano essere classificate come:

- **non conformità gravi:** mancato soddisfacimento di un requisito relativo al processo produttivo, al sistema di gestione o al prodotto che determina la non rispondenza ai requisiti previsti dal disciplinare. Il prodotto non può essere identificato come IGP “Agnello del Centro Italia” in protezione nazionale transitoria;
- **non conformità lievi:** mancato soddisfacimento di un requisito relativo al processo produttivo, al sistema di gestione o al prodotto che non pregiudica la rispondenza ai requisiti previsti dal disciplinare, ma può nel tempo comprometterla. Il prodotto può essere identificato come IGP “Agnello del Centro Italia” in protezione nazionale transitoria;

Le non conformità gravi, che si dovessero presentare durante i controlli di conformità effettuati da Agroqualità, sono gestite attraverso l'identificazione del prodotto non conforme che non può essere destinato alla denominazione “Agnello del Centro Italia”; Ove necessario, si procede all'eventuale

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della IGP “Agnello del Centro Italia” in protezione nazionale transitoria	DC Agnello Rev.00 del 15/10/10
--------------------	---	--

smarchiatura delle carcasse/confezioni (in caso il prodotto sia stato già identificato come IGP “Agnello del Centro Italia” in protezione nazionale transitoria;

Tutte le non conformità gravi saranno notificate alla Regione competente e all’Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari. Laddove la verifica della risoluzione della non conformità grave non fosse possibile a livello documentale, sarà prevista una verifica di controllo supplementare. Tale controllo sarà aggiuntivo rispetto alla percentuale di controlli annuali prevista e dovrà comportare la verifica della rimozione delle cause delle non conformità riscontrate in precedenza, oltre alla verifica degli altri elementi di conformità. Qualora la non conformità riscontrata abbia impatto diretto sul prodotto e non sia pertanto risolvibile nella campagna produttiva in corso, la verifica ispettiva sarà effettuata nella campagna successiva. L’esito della verifica sarà verbalizzato sullo stesso modulo di non conformità rilasciato all’operatore. Il prodotto lavorato fino al rilievo della non conformità grave potrà essere utilizzato per la produzione di “Agnello del Centro Italia” IGP in protezione nazionale transitoria, salvo provvedimenti specifici riguardanti le singole partite.

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della IGP “Agnello del Centro Italia” in protezione nazionale transitoria	DC Agnello Rev.00 del 15/10/10
--------------------	---	--

10. Modulistica collegata al presente dispositivo di controllo

Modulistica per la domanda di assoggettamento ad uso degli operatori della filiera produttiva:

NOME MODULO	DESCRIZIONE CONTENUTO	UTILIZZO
MDC3 Agnello "Adesione al sistema dei controlli e contratto - Allevatori" MDC4 Agnello "Adesione al sistema dei controlli e contratto - Macelli" MDC5 Agnello "Adesione al sistema dei controlli e contratto – Laboratori di sezionamento/confezionamento"	Contengono la manifestazione della volontà di adesione al sistema dei controlli di Agroqualità e la dichiarazione della conoscenza dei documenti prescrittivi da rispettare per poter produrre in conformità ai requisiti previsti per l’Agnello del Centro Italia, e inoltre: MDC3 Agnello: dati tecnici degli impianti MDC4 Agnello: dati tecnici degli impianti MDC5 Agnello: dati tecnici degli impianti	devono essere presentati ad Agroqualità dagli operatori della filiera
Dati allevamento	É allegato al modello MDC3. Contiene i dati degli animali: razze, tipi genetici, incroci, n. totale animali, stima della capacità produttiva dell’allevamento, dati alimentazione, ubicazione pascoli.	Deve essere inviato dall’allevatore ad Agroqualità.
MDC7 Agnello “Richiesta prove conformità Agnello del Centro Italia”	Contiene la richiesta di procedere al campionamento di un lotto di agnelli per le prove di conformità al disciplinare.	Deve essere inviato ad Agroqualità dal macello, ad inizio attività.

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della IGP “Agnello del Centro Italia” in protezione nazionale transitoria	DC Agnello Rev.00 del 15/10/10
--------------------	---	--

Di seguito sono descritti dei moduli predisposti da Agroqualità come riferimento per documentazione necessaria a dare evidenza dell’autocontrollo svolto, tenendo conto delle informazioni registrate. Gli Operatori possono stabilire di utilizzare i moduli proposti oppure registrare i dati richiesti in modulistica diversa. In questo caso prima dell’inizio delle attività di controllo l’Operatore sottoporà ad Agroqualità copia della modulistica che intende utilizzare per le registrazioni. L’operatore si impegna ad apportare le eventuali integrazioni e modifiche richieste da Agroqualità per rendere idonea tale modulistica ai fini del controllo di conformità.

NOME MODULO	DESCRIZIONE CONTENUTO	UTILIZZO
Facsimile "Attività di macellazione"	è il modulo proposto da Agroqualità per la registrazione giornaliera delle attività di macellazione giornaliere degli agnelli. Contiene l’indicazione dell’allevamento di provenienza, la data e l’ora di macellazione degli agnelli, i quantitativi di agnelli macellati, l’identificazione del lotto di macellazione, la valutazione delle carcasse ed il loro peso rilevato.	deve essere tenuto a cura del macello e messo a disposizione di Agroqualità, che lo esamina sia presso l’impianto durante la verifica ispettiva sia in sede richiedendone la spedizione mensilmente.
Facsimile “Attività di sezionamento/confezionamento”	è il modulo proposto da Agroqualità per la registrazione giornaliera delle attività di sezionamento/confezionamento degli agnelli IGP Agnello del Centro Italia. Contiene l’indicazione dei quantitativi di carne di agnello sezionati/confezionati a IGP, l’identificazione del lotto di macellazione e quello di sezionamento/confezionamento.	deve essere tenuto a cura del laboratorio di sezionamento/confezionamento e messo a disposizione di Agroqualità, che lo esamina sia presso l’impianto durante la verifica ispettiva sia in sede richiedendone la spedizione mensilmente.